

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI E DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE

Relazione Tecnica

Titolo I

Rapporti con i contribuenti

Capo I

Disposizioni generali in materia di tributi regionali e locali

Articolo 1

Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente

La disposizione in esame indica una serie di principi che le regioni e gli enti locali devono applicare per la gestione dei tributi, volti a migliorare le forme di collaborazione con il contribuente. Si prevede, inoltre, che gli enti territoriali debbano assicurare l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario indicati dallo Statuto del contribuente nel rispetto della propria autonomia.

Al riguardo, alla presente norma non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Articolo 2

Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito sul conto corrente bancario o postale

La presente proposta normativa apporta modifiche all'articolo 118-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede la facoltà per le regioni e per gli enti locali di stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, qualora il soggetto passivo adempia mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Tale sistema premiale è previsto al fine di incentivare la riscossione spontanea. Le disposizioni introducono alcune modifiche volte a garantire una più corretta applicazione dell'istituto. In particolare, le modifiche di cui alle lettere da a) a c) hanno natura formale, mentre con la successiva lettera d) si precisa che gli enti in questione possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso alternativo alla percentuale.

Inoltre, si introduce un comma 1-*bis* che esclude l'applicazione del sistema premiale per le entrate la cui riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale ultima previsione è finalizzata a garantire l'assenza di oneri finanziari correlati a entrate riscosse obbligatoriamente mediante modello F24, come l'IMU, il cui gettito è utilizzato per effettuare le regolazioni finanziarie previste a legislazione vigente a carico degli enti locali, tra le quali, ad esempio, la trattenuta della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.



Per quanto sopra indicato, alla disposizione in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 Adempimento spontaneo degli obblighi tributari

Le disposizioni di cui al presente articolo estendono alle regioni e agli enti locali la facoltà di applicare alcuni istituti diretti a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti e, quindi, a migliorare i risultati della riscossione delle entrate tributarie.

Si tratta, in particolare, della possibilità (comma 1) di inviare lettere di *compliance* e avvisi bonari prima dell'avvio dell'attività di accertamento, garantendo al contribuente la possibilità di inviare entro 60 giorni chiarimenti in ordine ai dati indicati nelle comunicazioni dell'ente (comma 2).

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, si rileva che le disposizioni in esame comportano potenziali effetti positivi per la finanza pubblica prudenzialmente non valutati, che si realizzerebbero a seguito del miglioramento dell'adempimento spontaneo nonché della possibile riduzione del contenzioso.

Articolo 4 Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

L'articolo in commento prevede (comma 1) la facoltà per le regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano ai precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L'adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell'ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Viene inoltre precisato (comma 2) che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso.

Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all'albo.

I commi successivi stabiliscono le modalità di attuazione della disposizione in esame evidenziando, in particolare, che: (i) l'ambito applicativo riguarda i soli tributi disciplinati e gestiti dagli enti in esame con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali; (ii) la definizione agevolata deve riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle forme di definizione agevolata; (iii) le forme di definizione agevolata possono riguardare anche le entrate di natura patrimoniale.

Infine, il comma 6 precisa che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che, in base a quanto indicato dal comma 6, dovranno essere modulate tenendo conto della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. La possibilità di avvalersi di questa disposizione dovrà essere valutata alla luce degli equilibri di bilancio di ciascun ente.



Capo II **Accertamento e riscossione**

Articolo 5 **Vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali**

Le disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'integrale sostituzione dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riformano integralmente la disciplina dell'albo dei soggetti privati, abilitati a effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti territoriali, nonché le attività propedeutiche a tali attività.

In primo luogo, si prevede che tra gli enti affidatari siano compresi anche le regioni, oltre che gli enti locali e, inoltre, si stabilisce che i soggetti iscritti all'albo possano svolgere la loro attività anche con riferimento alle entrate patrimoniali.

La riforma in esame chiarisce le modalità di svolgimento della funzione di vigilanza della Commissione, deputata alla tenuta dell'albo, che si esplicano sostanzialmente mediante la verifica dei requisiti di affidabilità dei soggetti iscritti all'albo. In tal senso, il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e la durata in carica della Commissione mentre il successivo comma 3 rinvia a uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle condizioni e dei requisiti professionali e morali dei componenti, nonché delle cause di incompatibilità rilevanti per l'iscrizione nell'albo, e l'individuazione dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'albo e la disciplina dei relativi effetti. I medesimi regolamenti dovranno, altresì, stabilire le modalità per l'iscrizione e per la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Il comma 4, invece, indica l'ambito di operatività della Commissione precisando che quest'ultima non ha alcuna competenza in merito alle eventuali irregolarità commesse dai soggetti iscritti all'albo nella gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate nonché nello svolgimento delle attività di supporto.

Il comma 5 prevede l'istituzione, con successivi decreti, di una Commissione consultiva i cui compiti sono definiti dal comma 6 e riguardano l'emanazione di linee guida relative a:

- (i) la definizione dei criteri per l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate nonché delle relative attività di supporto al fine di assicurare la trasparenza e funzionalità;
- (ii) gli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari, tra cui si segnala l'obbligo di comunicazione degli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.

Si rinvia a un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 6.

Le disposizioni successive sono, poi, di coordinamento con l'attuale disciplina stabilendo l'abrogazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022 a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Le norme in esame delimitano l'ambito di attività dei soggetti impegnati nella vigilanza sui soggetti iscritti nell'albo e **non comportano oneri per la finanza pubblica** tenuto anche conto che sia ai componenti della Commissione di cui al comma 2 sia ai componenti della Commissione consultiva di cui al comma 5 non spetta alcun compenso.



Articolo 6

Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

La norma di cui al comma 1 stabilisce che, in caso di versamento di entrate degli enti locali per il tramite della piattaforma PagoPA, le somme dovute siano ripartite mediante il sistema “ente multi-beneficiario” tra l’ente locale e il soggetto affidatario nella misura spettante a ciascun soggetto con il rinvio a un successivo decreto ministeriale per le norme di attuazione. In tal modo, viene semplificata la procedura di attribuzione al soggetto affidatario, evitando l’accredito dell’intera somma all’ente locale e il successivo riversamento al concessionario della riscossione.

Tale disposizione, recante una mera semplificazione, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il successivo comma 2 modifica il comma 807 della legge n. 160 del 2019, prevedendo che le misure minime di capitale dei soggetti iscritti all’albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 possano essere versate secondo le regole civilistiche, anziché interamente in denaro o tramite polizza assicurativa e fideiussione bancaria.

Inoltre, viene fissata in 5 milioni di euro la misura minima di capitale necessaria per lo svolgimento delle attività di accertamento e di riscossione a favore delle regioni e in 1 milione di euro la misura minima di capitale necessaria per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate sempre a favore delle regioni. Restano, invece, invariati i limiti attualmente previsti per lo svolgimento delle già menzionate attività a favore di comuni e province.

Anche a tale disposizione non si ascrivono effetti, tenuto conto che si limita a disciplinare solo una diversa modalità di versamento del capitale sociale e che l’attuale vincolo di versamento in denaro può già essere superato in considerazione del vigente divieto di incasso diretto per i soggetti iscritti all’albo.

Articolo 7

Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali

L’articolo in esame apporta alcune modifiche alla disciplina del sistema di riscossione degli enti locali di cui all’articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016.

La lettera a) prevede modifiche di natura prettamente formale, mentre la lettera b) introduce alcune eccezioni al divieto di riscossione diretta da parte dei concessionari. Tali eccezioni riguardano:

- (i) le entrate riscosse sulla base di un contratto a canone fisso per le quali i concessionari riconoscono agli enti affidatari un canone fisso, per cui verrebbe di fatto meno ogni obbligo di riversamento all’ente delle somme riscosse dai contribuenti;
- (ii) le entrate relative a procedure esecutive presso il debitore o presso terzi, per cui la disposizione recepisce la risoluzione n. 2/DF del 2021;
- (iii) i versamenti effettuati da soggetti che occupano aree mercatali o di posteggi.

Viene, in ogni caso, previsto il riversamento sul conto corrente dell’ente al fine di garantire l’acquisizione delle suddette entrate al proprio bilancio. Al riguardo, tenuto anche conto delle fattispecie interessate, **si stima che la presente disposizione non comporti oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 8

Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali

Il presente articolo dispone l’estensione ai tributi regionali della disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo, già applicabile per la riscossione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base all’articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e per i tributi degli enti locali secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 792 a 812, della legge n. 160 del 2019.



La disciplina proposta consente anche per i tributi regionali di utilizzare un avviso di accertamento che può acquisire la natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso o decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero di detta entrata. Ciò comporta una maggiore celerità perché, stante la natura di atto esecutivo, non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, o dell'ingiunzione fiscale, per attivare la fase della riscossione coattiva. Viene prevista anche la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica però in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni che hanno, quindi, la facoltà di discostarsi dalle modalità di rateizzazione previste.

Le restanti norme delineano la disciplina attuativa dell'istituto in esame che si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale. L'estensione della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo ai tributi regionali è suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi di riscossione coattiva e, quindi, considerando il complesso delle disposizioni richiamate, anche **potenziali effetti positivi in termini di gettito** con un efficientamento della riscossione.

Articolo 9 **Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo** **in materia di tributi locali**

Le disposizioni in esame, modificando l'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sono volte a semplificare e a rendere più celere la procedura di riscossione di tributi degli enti locali tramite l'accertamento esecutivo. In particolare, le modifiche della lettera a) sono di natura formale; inoltre, l'onere di informazione nei confronti del debitore è previsto solo nel caso in cui il soggetto legittimato a procedere alla riscossione forzata è diverso dall'ente che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo. **Alla disposizione in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 10 **Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni**

Con la norma in esame si estende ai tributi regionali la disciplina del privilegio generale sui beni mobili del debitore, di cui all'articolo 2752, ultimo comma, del codice civile. **Alla disposizione potrebbero essere collegati potenziali effetti finanziari positivi per la finanza pubblica**, tenuto conto che essa è volta a rafforzare le garanzie previste per la riscossione.

Articolo 11 **Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali**

La presente disposizione incrementa, per gli anni dal 2025 al 2027, dal 50 per cento al 100 per cento la quota di attribuzione ai comuni delle somme rimosse, relative ai tributi erariali, per effetto dell'attività di recupero effettuata a seguito delle segnalazioni qualificate dei comuni.

Sulla base dei recenti dati forniti dall'Agenzia delle entrate per il ristoro ai comuni negli anni 2022 e 2023 le riscossioni effettuate a seguito delle segnalazioni qualificate dei comuni ammontano a circa 6 milioni di euro su base annua. Per tali annualità, quindi, è stato attribuito ai comuni un contributo nella misura del 50 per cento per circa 3 milioni di euro; pertanto, si stima che la proposta in esame può incrementare la quota annua da attribuire ai comuni per ulteriori **3 milioni di euro**.

Si ritiene che la proposta in esame riguardi il contributo da erogare in relazione alle riscossioni effettuate negli anni dal 2025 al 2027 e, considerato che il relativo ristoro risulta erogato con decreto ministeriale l'anno successivo a quello di riscossione dopo aver acquisito ed elaborato i dati trasmessi



annualmente dall’Agenzia delle entrate, la maggiore quota del contributo da attribuire ai comuni è imputabile agli anni dal 2026 al 2028.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Capo III Sanzioni

Articolo 12

Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

Le disposizioni in esame, in attuazione dei principi di delega relativi alla revisione del sistema delle sanzioni tributarie, stabiliscono in via generale che alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al decreto legislativo n. 173 del 2024 nella parte I, titolo I, capo I.

Inoltre, il comma 2 precisa che per l’omesso o parziale versamento nei termini di tributi delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dall’articolo 2, comma 1 – lettera l) del decreto legislativo n. 87 del 2024 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 173 del 2024 (T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali).

Il medesimo comma 2 stabilisce che per l’incompletezza dei documenti di versamento si applicano le disposizioni dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dall’articolo 2, comma 1 – lettera m) del decreto legislativo n. 87 del 2024 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 173 del 2024.

Il comma 3, in analogia a quanto già previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle Dogane, estende ai tributi delle regioni e degli enti locali l’applicazione del comma 1-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, quelle dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024 con la possibilità di ravvedimento anche in caso siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Resta fermo che l’applicazione della sanzione ridotta è inibita quando risultano già notificati avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Le disposizioni successive intervengono a modificare le misure delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di omessa o infedele dichiarazione con riferimento ad alcuni specifici tributi territoriali quali il tributo speciale per il deposito in discarica, l’IMU, la TARI e l’imposta di soggiorno.

Alle disposizioni di cui al presente articolo non si ascrivono effetti di natura finanziaria. Infatti, le norme di cui ai commi 1 e 2 hanno valenza ricognitiva in quanto le disposizioni ivi richiamate sono applicabili a legislazione vigente anche ai tributi degli enti territoriali.

La disposizione di cui al comma 3 si limita a precisare le modalità di applicazione dell’istituto del ravvedimento con l’estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali delle disposizioni già previste dall’articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024. Tale modifica, che va inquadrata nella complessiva disciplina del ravvedimento, è finalizzata a favorire ulteriormente l’adempimento spontaneo in luogo della riscossione coattiva con effetti positivi anche sotto il profilo della certezza della riscossione.

Infine, la revisione degli importi delle sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione risulta coerente con i principi generali stabiliti dal T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali. Tale modifica riguarda i tributi indicati nei commi da 4 a 8, ovvero rispettivamente tributo regionale



per il conferimento in discarica, IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco. Si fa presente che il sostanziale allineamento all'attuale valore minimo della misura delle sanzioni previste nei casi di omessa dichiarazione è in linea con quanto già avviene nella prassi. Inoltre, la decorrenza dei nuovi importi delle sanzioni alle violazioni commesse a decorrere dal 1° gennaio 2026 sterilizza gli eventuali impatti sui flussi delle riscossioni attualmente scontate in bilancio.

Titolo II I singoli tributi

Capo I Tributi regionali

Sezione I Tassa automobilistica

Articolo 13 Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva

La presente norma, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, definisce la tassa automobilistica regionale quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva, con il riconoscimento alle Regioni di maggiore autonomia nell'ambito della definizione delle modalità applicative del tributo, incluse eventuali agevolazioni. Peraltro, si rileva che la disposizione in esame recepisce i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019 che, nel delineare in maniera più incisiva l'autonomia delle regioni nella gestione della tassa automobilistica, ha già riconosciuto la possibilità di introdurre specifiche esenzioni.

Alla disposizione non si ascrivono, pertanto, effetti di natura finanziaria in considerazione della circostanza che restano fermi i limiti massimi di manovrabilità delle tariffe attualmente previsti dalla legislazione statale e che la facoltà di introdurre agevolazioni è già di fatto esercitata dalle regioni. Il successivo comma 2 prevede che le eventuali norme di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche non esonerano dal versamento dell'addizionale erariale per la quale si applicano unicamente le esenzioni previste con legge statale. **La disposizione in esame è volta a garantire il gettito dell'addizionale e, pertanto, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 14 Principio di territorialità

La disposizione in commento, modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, precisa l'applicazione del principio di territorialità della tassa automobilistica. In particolare, nel confermare che la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dei soggetti passivi del tributo, si prevede che per le persone giuridiche occorre far riferimento alla sede legale, ovvero alla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale se diversa dalla sede legale. In caso di soggetti con sede legale all'estero ma aventi più sedi secondarie in Italia si prende in considerazione la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

Al fine di garantire il corretto assolvimento della tassa, si prevede, altresì, che le comunicazioni effettuate alla camera di commercio competente per territorio dai soggetti passivi riguardanti la sede



della persona giuridica costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo i soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio devono aggiornare le comunicazioni fornite indicando l'indirizzo della sede di gestione ordinaria.

La presente disposizione è foriera di **potenziali effetti positivi, prudenzialmente non valutati**, in termini di aumento del **gettito complessivo della tassa automobilistica** essendo volta a contrastare, in particolare, la pratica di esterovestizione di alcune tipologie di soggetti passivi della tassa automobilistica.

Articolo 15 **Semplificazione del pagamento**

La normativa in esame apporta modifiche al trentaduesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge. n. 953 del 1982 che individua i soggetti passivi delle tasse automobilistiche. In particolare, la lettera a) stabilisce che l'individuazione dei soggetti passivi del tributo avviene il primo giorno del periodo tributario e non più l'ultimo giorno utile per il pagamento. **A tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari**, tenuto conto che essa è diretta a superare le criticità applicative del tributo, e i conseguenti contenziosi, nell'ipotesi in cui si verifichi un passaggio di proprietà nel corso del mese di pagamento.

La successiva lettera b) prevede che la tassa automobilistica sia corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione per 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato introducendo una tempistica più semplice rispetto ai periodi fissi annuali.

La modifica normativa, che prevede il pagamento del bollo per l'intero anno entro il mese successivo a quello di immatricolazione rispetto al pagamento di frazione di anno, comporta quindi un recupero di gettito nell'anno di immatricolazione. Per quanto riguarda le immatricolazioni nei primi 20 giorni di dicembre la proposta può invece produrre una parziale perdita di gettito in quanto la normativa vigente prevede il pagamento entro il mese di immatricolazione mentre la proposta sposterebbe il versamento al mese successivo come già avviene per gli ultimi 10 giorni di dicembre.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base degli ultimi dati disponibili degli archivi dei veicoli circolanti forniti da ACI per gli anni 2022 e 2023 (ultime annualità disponibili), sono stati individuati i veicoli immatricolati nell'anno 2022 confrontando la tassa automobilistica pagata nell'anno di immatricolazione con quella pagata l'anno successivo.

Il maggior versamento effettuato nell'anno 2023 rispetto a quello dell'anno precedente (anno di immatricolazione) rappresenta una stima attendibile del maggior gettito imputabile alla norma proposta in conseguenza del pagamento per una frazione di anno nell'anno di immatricolazione.

La valutazione è stata effettuata senza considerare i dati dei veicoli delle Regioni Lombardia e Piemonte la cui normativa è già allineata a quella della proposta in esame.

In base alla metodologia indicata, considerando l'entrata in vigore della norma in esame a decorrere dal 1° gennaio 2026, il maggior gettito su base annua a titolo di tassa automobilistica, tenendo conto anche della parziale perdita di gettito per le immatricolazioni del mese di dicembre, è stimato in circa 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Tale maggior gettito sarà acquisito ai bilanci regionali.

L'effetto negativo conseguente alla maggiore deducibilità della tassa automobilistica pagata viene stimato in termini di competenza pari a -1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e -0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. La perdita di gettito in esame fa riferimento ai veicoli, di nuova immatricolazione, di proprietà di soggetti titolari di partita IVA ed è valutata applicando la quota prevista per la deducibilità fiscale di tali costi. Si riportano di seguito gli effetti finanziari negativi in termini di cassa:



	2027	2028	2029	2030 e ss
IRES	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4
IRPEF	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
IRAP	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Totale	-1,1	-0,6	-0,6	-0,6

in milioni di euro

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Non si ascrivono invece effetti in relazione al gettito dell'addizionale erariale considerato che la stessa addizionale risulta corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa ma, secondo quanto previsto dal D.M. 7 ottobre 2011, va versata in ogni caso su base annuale.

Articolo 16

Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente

Con la norma in esame si estende, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai veicoli concessi in locazione senza conducente, il regime di annotazione al PRA, previsto al momento solo per i veicoli concessi in locazione finanziaria.

Attualmente i dati relativi ai veicoli oggetto di contratto di locazione a lungo termine sono estratti dai contratti annotati nell'archivio nazionale dei veicoli, in base a quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) secondo cui nel predetto archivio devono essere annotati gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità del veicolo in favore di un soggetto diverso dall'intestatario per un periodo superiore a 30 giorni.

La disposizione in commento ha la finalità di migliorare e garantire l'acquisizione da parte delle regioni dei dati riguardanti i veicoli concessi in locazione, anche in considerazione della circostanza che gli adempimenti procedurali a carico dei proprietari dei veicoli potrebbero non essere sempre svolti correttamente. Pertanto, si ritiene che la presente proposta determini **potenziali effetti positivi** sotto il profilo di un miglioramento della capacità di controllo e accertamento delle regioni.

Articolo 17

Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita

L'articolo in esame introduce una serie di disposizioni volte a semplificare le procedure previste per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica prevista a favore dei soggetti che esercitano in modo professionale l'attività di commercio di veicoli usati in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita.



In particolare, viene previsto l'obbligo di trascrizione al PRA della cessione. A legislazione vigente, invece, i soggetti cessionari inviano elenchi quadrimestrali che riportano i dati dei veicoli consegnati per la rivendita, i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita.

La sostituzione dell'attuale obbligo di comunicazione con quello relativo alla trascrizione al PRA è finalizzata a migliorare anche la capacità di controllo da parte delle regioni che riscuotono la tassa automobilistica.

Viene, inoltre, precisato che non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo dal pagamento della tassa automobilistica la procura speciale per la vendita e la fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprietà al PRA.

Alle norme in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, limitandosi, come sopra evidenziato, a semplificare norme procedurali attualmente vigenti, senza determinare alcun impatto sul gettito della tassa automobilistica, ma recependo procedure già previste da alcune disposizioni regionali, in un'ottica di semplificazione sia a favore dell'ente impositore sia del soggetto che svolge attività professionale di commercio di veicoli, garantendo maggior certezza ai fini degli eventuali controlli da parte delle Regioni.

Articolo 18

Versamento ad ente impositore incompetente

L'articolo in esame stabilisce la procedura da seguire in caso di un errato versamento della tassa automobilistica, prevedendo, altresì, che l'ente che ha riscosso somme spettanti a un ente diverso deve provvedere tempestivamente al riversamento all'ente competente.

Alla disposizione **non si ascrivono effetti sotto il profilo finanziario**, tenuto conto che è volta ad assicurare una corretta attribuzione del gettito a regioni e province autonome.

Articolo 19

Il fermo amministrativo del veicolo

La presente norma precisa che il fermo amministrativo del veicolo disposto dall'agente della riscossione non rientra tra le fattispecie di perdita del possesso e quindi la tassa automobilistica è comunque dovuta.

Alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto della sua natura chiarificatrice.

Articolo 20

Adeguamento delle tariffe

L'articolo in esame adegua le tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 296 del 2006 alle tariffe già vigenti della tassa automobilistica dovuta per il possesso di autoveicoli e motocicli. In particolare, viene precisato che la tariffa dovuta per i veicoli di classe euro 5 si applica anche per i veicoli di classe superiore e, analogamente, che la tariffa dovuta per i motocicli di classe euro 3 si applica anche per quelli di classe superiore.

Alla presente disposizione, che non modifica i vigenti importi delle tariffe, non si ascrivono effetti sotto il profilo finanziario.

Articolo 21

Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente



La disposizione in esame è diretta a precisare, in via interpretativa, che la riduzione al 50 per cento di cui al n. 1) della tariffa C dell'allegato 1 del D.P.R. n. 39 del 1953, prevista per le autovetture con noleggio da rimessa, si applica nei casi di noleggio con conducente. Resta, quindi, fermo che gli autoveicoli concessi in noleggio senza conducente sono soggetti al pagamento della tariffa intera della tassa automobilistica.

La presente disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che è diretta a evitare incertezze interpretative della norma di agevolazione. A tal proposito, si rileva che, nel caso di locazione a lungo termine senza conducente, l'utilizzatore del veicolo è il soggetto passivo della tassa automobilistica e, pertanto, l'agevolazione in esame non può che riferirsi ai casi di noleggio con conducente.

Articolo 22

Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo

Le disposizioni di cui al presente articolo, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, sono volte a disciplinare le attività che devono essere svolte dall'ACI per assicurare l'integrazione e il continuo aggiornamento dell'archivio integrato delle tasse automobilistiche (ANTA) con quello degli enti impositori.

Viene, inoltre, previsto che le attività relative alla fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolte dall'ente impositore (regioni o province autonome) direttamente, ovvero mediante affidamento a soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, abilitati a svolgere le attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti territoriali. **Al riguardo, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

Sezione II

Altri tributi regionali

Articolo 23

Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

La disposizione di cui al comma 1 apporta modifiche alla disciplina dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in tema di agevolazioni che le regioni possono introdurre nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei propri equilibri di bilancio.

Alla disposizione di cui al comma 1 non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, gli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni eventualmente introdotte sono a carico dei bilanci regionali. A legislazione vigente, la copertura della spesa sanitaria è già assicurata sulla base dei gettiti IRAP e addizionale regionale all'IRPEF stimati ad aliquota ordinaria, che quindi non includono gli effetti di eventuali maggiorazioni ovvero di riduzioni di imposta.

Al comma 2 non si ascrivono effetti finanziari, in ragione della circostanza che si introducono semplificazioni procedurali.



Articolo 24

Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

La disposizione in esame assicura alle regioni un termine più ampio per l'approvazione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e del tributo speciale per il deposito in discarica.

Alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Titolo III

Tributi degli enti locali

Capo I

Province e città metropolitane

Articolo 25

Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione

Le disposizioni in esame apportano modifiche alla disciplina in materia di imposta provinciale di trascrizione.

In particolare, la lettera a) stabilisce che l'imposta si applica anche alle formalità di registrazione previste dall'articolo 93-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero, ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso.

Sulla base dei dati acquisiti da ACI, risulta un numero annuo di circa 40mila formalità riguardanti i veicoli in esame. Abbattendo prudenzialmente questo valore di un terzo, anche per escludere le formalità riferite ai motoveicoli che sono soggetti all'imposta solo se ultraventennali, e applicando un valore medio dell'IPT pagata pari a 391 euro, si stima, a decorrere dall'anno 2026, **un maggior gettito su base annua di circa 10,4 milioni di euro**. Per quanto concerne l'anno 2025, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento dal mese di agosto si stima un maggior gettito pari a **3,5 milioni di euro. Tale maggior gettito è acquisito ai bilanci degli enti locali interessati.**

La successiva lettera b) introduce il comma 1-*bis* all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è volto a precisare l'applicazione del principio di territorialità del tributo, stabilendo che, ai fini dell'attribuzione del gettito, per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, la sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività, qualora questa sia diversa dalla sede legale, è quella da prendere in considerazione per la territorializzazione del gettito e per la definizione della tariffa applicabile. Per gli altri soggetti passivi resta fermo, invece, il riferimento alla sede legale.

Inoltre, sempre per gli operatori del settore noleggio, le stesse disposizioni si applicano anche alle persone giuridiche con sede legale all'estero, ma che hanno più sedi secondarie in Italia.

Al fine di assicurare una corretta applicazione della modifica normativa, la successiva lettera c) prevede che i soggetti passivi che operano nel settore del noleggio di veicoli devono procedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'aggiornamento delle comunicazioni fornite alla Camera di commercio indicando l'indirizzo della sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività.

Le presenti disposizioni, relativamente ai soggetti con sede legale in Italia, **non determinano riduzioni del gettito complessivo dell'imposta**. Sono suscettibili di produrre **potenziali effetti**



positivi, non valutabili prudenzialmente, associati all'estensione della normativa proposta ai soggetti aventi sede legale all'estero.

Viene, poi, introdotto al medesimo articolo 56 un nuovo comma 4-*bis* in materia di accertamento dell'imposta in caso di parziale e omesso versamento, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, nonché con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. **A questa disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.**

Infine, il nuovo comma 5-*bis* prevede che le Province possono accedere alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile, secondo le modalità che saranno disciplinate con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **Questa disposizione non comporta effetti di natura finanziaria**, tenuto conto che la norma stabilisce che non devono derivare oneri aggiuntivi.

Capo II Comuni

Articolo 26 Semplificazione in materia di imposta municipale propria

L'articolo in commento prevede alcune misure di semplificazione in materia di IMU. La lettera a) stabilisce che le eventuali modifiche al decreto previsto dall'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 possono essere adottate con decreto ministeriale. Si tratta del decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU.

Si tratta di una modifica di carattere procedurale e non si rilevano effetti sotto il profilo finanziario.

Le successive disposizioni, di cui alle lettere da b) a d), sono volte a semplificare gli attuali adempimenti connessi alla dichiarazione IMU che sono stati unificati in un unico modello approvato con decreto direttoriale, prevedendo altresì l'obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione. Attualmente si hanno due distinti modelli dichiarativi, uno previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019 e uno per la generalità degli altri soggetti passivi, ma solo la dichiarazione degli enti non commerciali deve essere trasmessa obbligatoriamente con modalità telematiche.

Inoltre, viene precisato che il modello dichiarativo in esame deve essere integrato con gli adempimenti previsti per gli immobili occupati abusivamente.

In coerenza con quanto già attualmente previsto, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, e ha effetto anche per gli anni successivi, fino alla modifica degli elementi dichiarati che comporta un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il decreto che approva il modello di dichiarazione disciplina anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Resta fermo per gli enti non commerciali l'obbligo di presentare ogni anno la dichiarazione IMU.

Alle disposizioni in esame non si associano effetti finanziari, in ragione del carattere procedurale delle modifiche normative introdotte.

Articolo 27 Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine

La disposizione in esame modifica l'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 che disciplina l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, sostituendo i riferimenti a norme (abrogate) con i



riferimenti a vigenti disposizioni in materia di IMU. **Alla disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria**, tenuto conto che concerne modifiche di carattere formale.

Articolo 28 **Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti**

La normativa proposta apporta modifiche alla disciplina della tariffa rifiuti urbani (TARI), di seguito riportate.

In primo luogo, si interviene per armonizzare la disciplina della TARI con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha recepito le direttive n. 851/2018 e 852/2018 in materia di rifiuti e imballaggi. Al riguardo **non si ascrivono effetti di natura finanziaria**.

Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma 649-*bis*, secondo cui le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani - come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*) n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - non devono corrispondere la parte variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti urbani che sono avviati al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico. Tale previsione risulta in linea con il corrente indirizzo interpretativo prevedendo, inoltre, che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve riguardare un periodo non inferiore a due anni.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti sotto il profilo del gettito complessivo della TARI che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, **deve essere comunque definito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti**.

Le modifiche ai commi 654 e 658 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 recepiscono nel testo della disciplina TARI specifiche disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, con la modifica al comma 654 si precisa che nella determinazione integrale del costo del servizio occorre assicurare anche la copertura dei costi accessori, previsione già indicata dall'articolo 238, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006; analogamente, si riporta nel comma 658 la previsione delle riduzioni d'imposta di cui all'articolo 208 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria trattandosi di disposizioni già vigenti. Ugualmente **non si ascrivono effetti di natura finanziaria** alle disposizioni successive di carattere formale tenuto conto che, in particolare, il comma 3 differisce al 31 luglio (dal 30 aprile) il termine annuale per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. La previsione in esame è motivata dalla necessità di assicurare ai comuni un maggior lasso di tempo per superare le difficoltà attualmente incontrate per l'approvazione dei piani finanziari. In ogni caso, si evidenzia che secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinqüies* (ultimo periodo), del decreto-legge n. 228 del 2021 in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Articolo 29 **Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tassa sui rifiuti**

La disposizione in esame è di mero coordinamento della disciplina TARI, di cui all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, con quella del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) e pertanto **non si ascrivono effetti di natura finanziaria**.



Titolo IV Attuazione del federalismo fiscale

Capo I La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Articolo 30 Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale

In attuazione dell'articolo 13 della legge delega n. 111 del 2023, l'articolo in esame prevede la revisione di alcune norme del decreto legislativo n. 68 del 2011 al fine di assicurare la piena attuazione del federalismo regionale secondo quanto previsto anche da una specifica *milestone* del PNRR (M1C1-119).

In particolare, con il comma 1, lettera a), si sostituisce integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che attualmente dispone, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento dell'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale all'IRPEF al fine di garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali che saranno soppressi sempre dal 2027. Al fine di evitare un incremento della pressione tributaria, il vigente articolo 2 prevede una contestuale riduzione delle aliquote IRPEF per i soli contribuenti residenti nelle regioni a statuto ordinario.

Stante l'impossibilità sul piano giuridico di stabilire una doppia scala di aliquote IRPEF, una per i contribuenti delle regioni a statuto ordinario e una per i contribuenti delle autonomie speciali, con la proposta in esame si sostituisce l'incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'ipotesi di attribuire alle medesime regioni una compartecipazione al gettito dell'IRPEF determinata con apposito DPCM, da adottare entro il 30 aprile 2026, che dovrà stabilire un'aliquota di compartecipazione tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi.

Tale previsione sterilizza anche ogni possibile incremento della pressione tributaria, atteso che non sono apportate variazioni alla disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRPEF stessa.

Conseguentemente, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo a favore delle regioni a statuto ordinario con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi e incrementata nella misura annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Viene, inoltre, precisato che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione, eccedenti l'importo previsto del fondo, restano acquisite al bilancio dello Stato.

Considerando gli effetti finanziari positivi correlati all'abrogazione dei trasferimenti, **l'incremento del fondo nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, eccedente l'importo dei trasferimenti, rappresenta l'onere per il bilancio dello Stato di cui assicurare copertura finanziaria attraverso la riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.**

Nelle more di entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, viene, inoltre, previsto un regime perequativo transitorio tra le regioni al fine di garantire le seguenti forme di perequazione: (i) in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7; (ii) per la restante parte nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi *standard* o secondo modalità stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle more dell'attivazione dei predetti percorsi.

Al riguardo, **non si ascrivono oneri per la finanza pubblica** considerato che la norma interviene sulle modalità di riparto della compartecipazione.



Parimenti, non determina effetti finanziari la previsione, di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che dispone un monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni sopra descritte e la possibilità, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, di rivedere le aliquote di compartecipazione all'IRPEF, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera b) si apportano modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina le modalità di determinazione della compartecipazione all'IVA da attribuire alle regioni a statuto ordinario.

In particolare, vengono esplicitate le modalità di calcolo della predetta compartecipazione durante il periodo transitorio fino all'entrata in vigore della perequazione a regime di cui all'articolo 15. Inoltre, ai fini dell'applicazione del principio di territorialità, si prevede la possibilità di utilizzare i dati disponibili della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Al riguardo, **non si ascrivono effetti di natura finanziaria** in considerazione della circostanza che le modifiche in esame attengono alle modalità di calcolo, ma non incidono sull'ammontare della compartecipazione all'IVA, che dipende dall'applicazione dei meccanismi perequativi già disciplinati dall'articolo 15, volti a garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 1.

Con le lettere c) e d) vengono apportate modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011 di mero coordinamento con la modifica proposta all'articolo 2. Pertanto, **non si rilevano oneri per la finanza pubblica**.

Infine, con la lettera e) si propone la modifica di alcune disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 che disciplina la fase a regime del federalismo regionale e il riparto dei fondi perequativi.

In particolare, le modifiche ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 15 riflettono le variazioni apportate all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011. Le variazioni ai commi 5 e 8 hanno natura procedurale, mentre in relazione al comma 7 si prevede una modifica relativa alle modalità di perequazione destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.

Si prevede che le disposizioni del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.

Pertanto, il fondo - che, come sopra illustrato, ha una dotazione pari alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti fiscalizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi - verrà suddiviso in due quote, che confluiranno nell'ambito dei due distinti fondi perequativi di cui al citato articolo 15, a seconda che le funzioni oggetto di fiscalizzazione siano riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, soggetti a perequazione integrale sulla base dei fabbisogni e costi *standard* (articolo 15, comma 5) o, invece, riguardino materie non inerenti ai LEP e oggetto di perequazione sulla base del criterio della capacità fiscali (articolo 15, comma 7).

In merito, si rileva che le disposizioni in esame, pur apportando modifiche alla disciplina dei meccanismi perequativi, non determinano maggiori stanziamenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e quindi **non comportano oneri per il bilancio dello Stato**.

Ugualmente, la soppressione del comma 5 dell'articolo 39 risulta di mero coordinamento normativo **senza effetti di natura finanziaria**.

Articolo 31

Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane



In attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 111 del 2023, si prevede (comma 1) l'istituzione, a decorrere dall'anno 2026, a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, di una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dello 0,85% per l'anno 2026 e dello 0,91% a decorrere dall'anno 2027, da applicare all'imposta netta IRPEF e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2.

A tal fine, a decorrere dall'anno 2026 è istituito (comma 2) nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione iniziale di 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Il fondo in esame è ulteriormente aumentato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Secondo quanto indicato dal comma 3, il riparto della compartecipazione tra gli enti locali interessati avviene con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2025 d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 ottobre 2025. Lo stesso decreto dovrà definire i meccanismi perequativi, volti a neutralizzare effetti distributivi tra gli enti, le modalità di recupero forzoso dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica e le regolazioni finanziarie con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF.

In relazione ai recuperi per il concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane, si rileva che, attualmente, gli stessi sono effettuati a valere sul gettito dell'imposta RCA, oltre che a valere sul gettito dell'imposta provinciale di trascrizione. Con il decreto in esame, quindi, potrà essere previsto che i recuperi in esame siano effettuati anche a valere sul gettito della compartecipazione all'IRPEF. La compartecipazione in esame sostituisce (comma 4) il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RCA), che, nei territori in cui viene istituita la compartecipazione, viene attribuito all'erario. In particolare, il gettito di competenza erariale è calcolato applicando l'aliquota del 12,5% (in coerenza con l'attuale aliquota ordinaria dell'imposta RCA) mentre alle province e alle città metropolitane è attribuita la facoltà di applicare una maggiorazione nella misura massima del 3,5% (per un'aliquota complessiva del 16% allineata all'attuale limite massimo).

Infine, il comma 5 stabilisce l'emanazione entro il 31 ottobre 2028 di un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, con il quale procedere all'eventuale revisione delle misure della compartecipazione all'esito del monitoraggio degli effetti relativi alle disposizioni in esame, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, nella tabella seguente si riporta il gettito dell'imposta RCA per il periodo 2019-2024.

Tab. 1 – Andamento delle entrate dell'Imposta RCA

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totale nazionale	2.139,96	2.046,11	1.994,63	1.961,44	2.063,71	2.243,82
Totale RSO + Sicilia e Sardegna	2.094,68	2.002,21	1.949,52	1.913,51	2.011,42	2.190,00

Valori in milioni di euro



Per la definizione dell'aliquota di compartecipazione, il gettito dell'imposta RCA è valutato ad aliquota ordinaria del 12,5%. Per "standardizzare" il gettito dell'imposta RCA relativo all'anno 2024 per ciascuna provincia o città metropolitana interessata (ovvero quelle delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna) il gettito effettivamente riscosso ad aliquota effettiva (per la quasi totalità degli enti pari al limite massimo del 16%) è stato "riproporzionato" ad aliquota del 12,5%. Sulla base di questa metodologia, a partire da un gettito effettivo di 2.190 milioni di euro, si è determinato un gettito "standard" dell'imposta RCA pari a 1.714 milioni di euro.

Per lo stesso anno 2024, con l'ausilio del modello di micro-simulazione Irpef del Dipartimento delle Finanze, si stima un'imposta netta IRPEF, dichiarata dai soggetti con residenza nei medesimi territori, pari a 184,3 miliardi di euro.

Nella tabella seguente si riporta la proiezione agli anni dal 2026 al 2029 del gettito dell'imposta RCA (ad aliquota ordinaria del 12,5%) e dell'imposta netta IRPEF effettuata sulla base degli attuali conti tendenziali di bilancio e, per l'IRPEF, con l'ausilio del modello di micro-simulazione IRPEF aggiornato alle modifiche della normativa in vigore dal 2025.

Tab. 2 – Proiezione delle entrate dell'Imposta RCA (2026-2029) per RSO + Sicilia e Sardegna

	2024 (anno base)	2026	2027	2028	2029
RCA std	1.714,2	1.749,3	1.761,3	1.776,2	1.789,6
IRPEF	184.297,7	189.152,5	194.127,1	199.767,9	205.765,1

Valori in milioni di euro

Per il primo anno di applicazione della compartecipazione, il versamento dell'imposta RCA relativo al mese di gennaio deve essere integralmente attribuito alle province e alle città metropolitane perché riferito ai premi pagati nel mese di dicembre 2025. Al fine di sterilizzare gli effetti negativi di cassa per il Bilancio dello Stato, il gettito dell'imposta RCA, ad aliquota ordinaria, senza considerare i versamenti del mese di gennaio risulta pari a 1.602,5 milioni di euro. Sulla base di questo importo viene definita l'aliquota di compartecipazione relativa all'anno 2026 - pari a 0,85% - definita dal rapporto tra il gettito RCA ad aliquota ordinaria e l'imposta netta IRPEF (1.602,5 milioni di euro/189.152,5 milioni di euro).

Analogamente l'aliquota di compartecipazione dall'anno 2027 risulta pari a 0,91% ed è definita dal seguente rapporto: 1.761,3 milioni di euro/194.127,1 milioni di euro.

Per i suddetti anni 2026 e 2027 si stima un gettito della compartecipazione da attribuire alle province e alle città metropolitane rispettivamente pari a 1.607,8 milioni di euro (anno 2026) e 1.766,6 milioni di euro (anno 2027), lievemente superiore alla stima del gettito dell'imposta RCA con oneri per il Bilancio dello Stato pari a **-5,3 milioni di euro** sia per l'anno 2026 che per l'anno 2027.

Tenuto conto che l'IRPEF ha sempre registrato un'evoluzione dei gettiti crescenti (collegati alle dinamiche reddituali e/o occupazionali) più favorevole del gettito RCA (collegato ai premi assicurativi), l'evoluzione temporale della compartecipazione al gettito dell'IRPEF può comportare ulteriori effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato negli anni successivi al 2027.

Applicando l'aliquota dello 0,91%, sopra definita, alla previsione dell'imposta netta IRPEF relativa all'anno 2028 si ottiene una stima del gettito da compartecipazione pari a 1.817,9 milioni di euro, superiore alla stima del gettito dell'imposta RCA, da attribuire allo Stato, che risulta pari a 1.776,2 milioni di euro. L'effetto negativo per il Bilancio dello Stato è dunque stimato in **-41,7 milioni di euro**. Analogamente, dall'anno 2029 si stima un effetto finanziario negativo di **-82,9 milioni di euro** corrispondente all'ipotesi di attribuire una compartecipazione pari a 1.872,5 milioni di euro su base annua.

Di seguito un riepilogo degli effetti finanziari per il Bilancio dello Stato:

Tab. 3 – Effetti finanziari per il Bilancio dello Stato

Effetti art. 31	2026	2027	2028	2029
-----------------	------	------	------	------



Gettito RCA std	1.602,5	1.761,3	1.776,2	1.789,6
Onere compart. IRPEF	-1.607,8	-1.766,6	-1.817,9	-1.872,5
Differenza	-5,3	-5,3	-41,7	-82,9

Valori in milioni di euro

Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 2 (risorse spettanti sulla compartecipazione) pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede principalmente mediante le maggiori entrate che affluiscono al bilancio dello Stato in forza del comma 4 (attribuzione all'erario del gettito dell'imposta RCA), cui corrispondono – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – minori spazi di spesa nei bilanci degli enti territoriali (1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029); per la parte restante (5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Titolo V **Norme finali**

Capo I **Norme finali**

Articolo 32 **Clausola di salvaguardia**

Viene previsto che le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il tenore letterale della norma ricalca, nella sostanza, la tipica “*clausola di salvaguardia*” che viene proposta dalle autonomie speciale per ogni provvedimento normativo che ha impatti sulle loro prerogative statutarie e, in particolare sulle disposizioni finanziarie che possono avere effetti sui rispettivi bilanci.

Articolo 33 **Disposizioni finanziarie**

Reca le disposizioni finanziarie precisando che dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 30 e 31, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, inoltre, prevede che agli adempimenti di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, le attività previste dall'**articolo 1** (Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente), dall'**articolo 3** (Adempimento spontaneo degli obblighi tributari), dall'**articolo 4** (Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali), dall'**articolo 8** (Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali), dall'**articolo 12** (Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali) e dall'**articolo 18** (Erroneo versamento della tassa automobilistica ad ente impositore incompetente) sono svolte nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascun ente e comunque senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 34
Entrata in vigore

Dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

